

REPORT GRUPPO PROTEZIONE INTERNAZIONALE

In data 8 giugno 2019 presso la sala biblioteca della città metropolitana di Reggio Calabria si è riunito il gruppo "Protezione Internazionale", formato da magistrati, avvocati, professori universitari, dottorandi e cultori della materia provenienti complessivamente da Trieste, Venezia, Bologna, Genova, Firenze, Roma, Napoli, Salerno, Reggio Calabria, Palmi, Catania. Dopo i saluti introduttivi degli avv.ti Carmen Quattrone e Pasquale Costantino il gruppo ha adottato, su proposta dell'Osservatorio ospitante, un proprio programma di lavoro rispetto agli argomenti già indicati in scaletta decidendo di affrontare le problematiche di carattere processuale e procedurale nella prima parte dell'incontro al fine di dare maggior spazio alle tematiche di diritto sostanziale, nella ripresa dei lavori pomeridiana.

Il primo aspetto affrontato è stato quello dell'**audizione** del ricorrente e/o richiedente asilo, sia di fronte all'Autorità Giudiziaria sia innanzi a quella amministrativa (Commissioni Territoriali per il riconoscimento della Prot. Internazionale).

Sul punto ci si è confrontati circa le prassi vigenti presso le Sezioni di Tribunale rappresentate dai partecipanti con particolare riguardo a:

- Fissazione di udienza di comparizione e udienza di audizione;
- Audizione da parte dei giudici togati o delega ai G.O.T.;
- Ruolo dell'avvocato e del mediatore linguistico-culturale;
- Analisi dei documenti (rilevanza, esistenza, contenuto, forma giuridica etc).

Al di là delle ripercorse e rappresentante differenze sia in termini qualitativi – in alcuni tribunali l'audizione viene riservata esclusivamente ai "togati" mentre in altri viene delegata ai G.O.T. – che in termini quantitativi – presso alcuni Tribunali si svolgono un alto numero di audizioni mentre in altri tale fase viene totalmente bypassata - e dopo un'ampia analisi degli orientamenti della giurisprudenza di merito, nonché di quella di legittimità e delle Corti sovranazionali, sono emerse unanimemente nel gruppo l'importanza e la centralità riconosciuta all'audizione del ricorrente ai fini del riconoscimento dello status.

Ciò anche alla luce del principio di proporzionalità della giurisdizione ex art. 111 Cost. ed alla luce del potenziale e – purtroppo - sempre più attuale pericolo, sottolineato dalla dott.ssa Breggia, di progressiva erosione delle garanzie processuali in materia di diritti fondamentali divenute ormai sacrificate e sacrificabili di fronte all'altare della economia processuale. Indice sintomatico di tale deriva è stato individuato dal gruppo nella frequente relegazione, da parte del giudice di legittimità, del giudizio di credibilità c.d. interna ed esterna a mera questione di merito, a dispetto di un processo valutativo che è invece intimamente connesso al metodo e, conseguentemente, all'iter logico-argomentativo seguito dal magistrato per la decisione.

In particolare, sempre nell'ottica di riconoscimento di un'importanza primaria ed essenziale al momento della audizione, ci si è riproposti di ricostruire il dato del rapporto "accoglimento/rigetto" sulla base del fattore "audizione", al fine di verificare se la stessa determini una percentuale comunque costante o una variazione, in termini positivi, nel numero degli accoglimenti.

Poiché strettamente connesso all'audizione il gruppo si è confrontato sulla figura del **mediatore linguistico culturale e/o interprete** evidenziando la sussistenza di variegata prassi all'interno dei Tribunali con specifico riguardo al soggetto prescelto, alle sue competenze, alla sopportazione dei costi per il suo intervento. Accanto a tale determinante figura il gruppo si è interrogato sull'importanza di effettuare **consulenze psico-antropologiche**, con l'ausilio di esperti del settore poiché solo in tal modo è davvero possibile dare effettività alle c.d. SEZIONI SPECIALIZZATE. In termini di proposta inoltre si è valutata l'opportunità, già sperimentata presso alcuni Tribunali (ad es. Firenze – Catania) di avvalersi dell'ausilio di ricercatori, dottori di ricerca o quanto meno studenti nel campo delle discipline delle relazioni

internazionali, al fine di fungere da valido supporto al Giudice per la ricostruzione aggiornata ed attuale delle c.o.i. e degli accordi sui rimpatri in corso con i paesi interessati dal fenomeno migratorio.

Ultimo aspetto affrontato nella mattinata ha riguardato l'istituto del **patrocinio a spese dello stato** e le difficoltà, presso alcune sedi di Tribunali e di C.O.A., connesse alla esiguità degli importi liquidati e le revoche connesse alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso ed i conseguenti correttivi (vedi ad es. ricorso ex art. 170 c.p.c. in opposizione al decreto di liquidazione). In termini di proposta il gruppo ha ipotizzato la stesura di un documento comune da far veicolare e diffondere presso i Tribunali sede di sezione specializzata e i rispettivi consigli dell'Ordine degli Avvocati.

La ripresa delle attività pomeridiane ha visto il gruppo impegnato attorno alla figura dell'**asilo costituzionale** ex art. 10, comma 3 Cost. e la sua rinnovata attualità, alla luce delle recenti novità legislative rappresentate dal Decreto Sicurezza.

Il gruppo ha ancora una volta evidenziato come la disciplina del diritto di asilo costituisca ancora oggi una questione aperta, vista l'evidente discrasia tra la previsione costituzionale, tra le più ampie e lungimiranti del panorama europeo in materia, ed i successivi interventi ad opera del Legislatore.

In difetto di una regolamentazione di carattere generale riguardante l'istituto, la giurisprudenza da una parte (S.U. 4674/97; Cass. 8423/2004; Cass. 2508/2005) ed il dibattito dottrinale dall'altra hanno avuto il compito di definire i contorni di una figura ancora incerta e problematica sia sotto il profilo sostanziale che sotto quello procedurale.

Il gruppo ha ricostruito, anche con l'intervento della prof.ssa Favilli dell'Università di Firenze (https://www.osservatoriogiustiziarc.it/wp-content/uploads/2019/06/Obblighi-internazionali_Chiara-Favilli.pdf), il percorso dell'asilo alla luce della normativa italiana e, nel quadro internazionale, della Convenzione di Ginevra, del sistema di protezione CEDU, in particolare art. 8, e della giurisprudenza della Corte di Strasburgo.

Lo stesso oggi finisce con il costituire uno strumento di *resistenza costituzionale* a fronte di sempre più nuovi e frequenti attacchi ed arretramenti sotto il profilo della tutela dei diritti. Tuttavia proprio in vista di ciò riemerge con prepotente attualità la lunga scia di lacune che l'istituto porta con sé in mancanza di una precisa regolamentazione legislativa anche sotto il profilo della concreta applicazione di fronte all'A.G. Ordinaria.

Viene proposta dall' avv. Migliaccio - Foro di Napoli – la forma del ricorso ex art. 737 c.p.c. di fronte al Tribunale in composizione collegiale. Sotto il profilo probatorio basta provare la provenienza del cittadino straniero attraverso il passaporto, altri documenti equipollenti o anche solo la lingua, oltre che la produzione di fonti accreditate (<https://www.osservatoriogiustiziarc.it/2019/06/07/protezione-internazionale/>). Tale ricostruzione lascia tuttavia aperte diverse questioni, connesse principalmente al rilascio del permesso di soggiorno nelle more del giudizio e al momento in cui azionare, con queste modalità, il ricorso, come extrema ratio a seguito di diniego amministrativo e rigetto giudiziario o ex ante e prima di qualsivoglia istanza di protezione anche sotto il profilo amministrativo.

Partendo dallo spunto di riflessione sulle aree degradate della Piana di Gioia Tauro e dal documento già prodotto dall'osservatorio ospitante (<https://www.osservatoriogiustiziarc.it/2019/06/07/protezione-internazionale/>) la discussione del gruppo si centra successivamente su ulteriori problematiche di cogente attualità con particolare riguardo a:

- Regime intertemporale da applicarsi ai permessi e alle domande di protezione umanitaria (<https://www.osservatoriogiustiziarc.it/wp-content/uploads/2019/06/Documento->

[Osservatori Diritto-intertemporale-DL-1132018.odt](#)) anche alla luce della rimessione alle Sezioni Unite;

- Difficoltà di rinnovo e/o conversione dei permessi di soggiorno per protezione umanitaria in permesso di lavoro, anche alla luce della richiesta – da parte delle Questure – di ulteriori documenti quali il passaporto e della attestazione della residenza;
- Difficoltà di conversione delle nuove e differenziate figure di permesso introdotte dal Decreto sicurezza;
- - parere vincolante/non vincolante della Commissione Territoriale per il rinnovo dei permessi di soggiorno ex umanitari.
- Conversione del permesso di soggiorno per i neomaggiorenni in “MOTIVI DI STUDIO”

Alla luce di quanto sopra esposto il GRUPPO PROTEZIONE ha concluso i lavori con la prospettiva di racchiudere tutti gli spunti e gli argomenti trattati all'interno di un **documento unitario** da far veicolare presso i Tribunali sede di SEZIONE SPECIALIZZATA e presso i C.O.A.